

Stato di adottabilità ed irrilevanza della mera dichiarazione del genitore di accudire il minore

di GIULIA OREFICE

La Corte d'Appello confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'adottabilità dei minori, sul rilievo dell'incapacità dei genitori di prendersi cura dei medesimi.

In particolare, si evidenziava la circostanza che la madre aveva lasciato la casa familiare, per seguire un nuovo compagno da cui aveva avuto un altro figlio, completamente disinteressandosi dei minori che erano stati invece affidati ad una zia paterna, la quale tuttavia si era dimostrata inadeguata al ruolo. Anche il padre, invalido civile per psicosi depressiva cronica, schizofrenia e sindrome maniacale atipica risultava del tutto inadatto al ruolo, non opponendosi all'adozione.

La madre poi, sebbene sollecitata dalle strutture pubbliche, si era altresì rifiutata di sottoscrivere la richiesta di percorsi terapeutici e di sostegno scolastico nell'interesse dei minori, tanto che i medesimi venivano collocati infine in comunità, presentandosi anche in pessime condizioni igieniche.

Contro la pronuncia di appello la madre ha proposto ricorso, rigettato dalla Suprema Corte con compensazione delle spese.

Nel confermare la decisione dei giudici di merito, la Cassazione sottolinea come l'accertamento che il giudice deve compiere per dichiarare lo stato di adottabilità (come da costante giurisprudenza sul punto: *ex multis* Cass., n. 14436/2017; Cass., n. 22589/2017; Cass., n. 6137/2015) deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero del minore, in linea con il suo sviluppo psico-fisico e con le concrete attitudini del medesimo. Per tale ragione, dovrà in primo luogo tentare un intervento volto a ripristinare una situazione familiare che rimuova le situazioni di difficoltà e disagio presenti, nell'ottica di un primario intervento di recupero che miri a mantenere il minore nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerato quale ambiente maggiormente idoneo a garantirne un armonico sviluppo, ai sensi dell'art. 1, L. n. 184/1983.

In tale contesto i genitori dovranno elaborare un progetto, da realizzarsi nel lungo periodo, con cui provvedano – in forza della responsabilità genitoriale – a prendersi cura della prole e ad accudirla, anche avvalendosi di parenti o terzi, quali strutture territoriali professionalmente competenti.

Solo laddove non risulti possibile recuperare le capacità genitoriali «entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità». La verifica e l'indagine che il giudice dovrà a tal proposito compiere dovrà fondarsi

allora su riscontri fattuali effettivi e contingenti avvalorati da una positiva e concreta volontà dei genitori di recuperare il rapporto materiale e morale con i figli minori che non si potrà basare sulla sola manifestazione di volontà dichiarata, ma su di una consistente, tangibile e realistica modificazione della situazione fattuale in essere.

La condizione d'abbandono, d'altra parte, non potrà derivare esclusivamente da presupposti di emarginazione sociale ed economica della famiglia d'origine e nemmeno da eventi di forza maggiore derivanti da cause non imputabili ai genitori, ma dall'analisi in concreto del pregiudizio per il minore. Per questo la Suprema Corte ha chiarito in massima che «in tema di adozione di minori d'età, sussiste la situazione d'abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; ne consegue l'irrelevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri».

Nella specie, osserva la Suprema Corte come il giudice di merito, all'esito di una complessa e delicata istruttoria, con acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti, aveva legittimamente accertato il completo disinteresse della madre per i minori affidati ad una zia paterna che si era mostrata inadeguata, madre che oltretutto era andata a convivere con un nuovo compagno con il quale aveva concepito una figlia. Anche le pessime condizioni igieniche dei minori all'ingresso della casa-famiglia e le gravi difficoltà di linguaggio di cui erano affetti rappresentavano un inequivocabile segnale e sintomo dell'inidoneo sviluppo psico-fisico dei medesimi e la necessità della dichiarazione del loro stato di abbandono.